



VASCO VANZINI

# PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.13  
«CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI»

AGGIORNATA ALLE INNOVAZIONI DEL 2023



 **PRONTO  
GRAFILL** 

Clicca e richiedi di essere contattato  
per **informazioni e promozioni**



**WEBAPP INCLUSA**  
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Vasco Vanzini

## PREVENZIONE INCENDI / RTV CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

ALLA V.13 «CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI»

Ed. II (10-2023)

ISBN 13 978-88-277-0435-6

EAN 9 788827 7 04356

Collana **COME FARE PER** (124)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuale da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Licenza d'uso da leggere attentamente  
prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader  
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**CONTATTI  
IMMEDIATI**



**Pronto GRAFILL**  
Tel. 091 6823069



**Chiamami**  
[chiamami.grafill.it](http://chiamami.grafill.it)



**Whatsapp**  
[grafill.it/whatsapp](http://grafill.it/whatsapp)



**Messenger**  
[grafill.it/messenger](http://grafill.it/messenger)



**Telegram**  
[grafill.it/telegram](http://grafill.it/telegram)

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO  
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	5
<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 .....	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	9
4. I limiti del metodo prescrittivo .....	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice .....	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV) .....	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive .....	"	15
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021) .....	"	17
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	17
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice" .....	"	17
14. La Regola tecnica verticale V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili" .....	"	19
15. La Guida commentata all'applicazione della Regola tecnica verticale V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili".....	"	21
<b>GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	"	23
<b>V.13. CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI – GUIDA E COMMENTARIO</b> ..	"	35
V.13.1. Campo di applicazione.....	"	35
V.13.2. Definizioni .....	"	36
V.13.3. Classificazione .....	"	41
G.2.6.1. Valutazione del rischio d'incendio per l'attività .....	"	41
G.3. Determinazione dei profili di rischio dell'attività .....	"	42
V.13.4. Strategia antincendio .....	"	43

V.13.4.1. Reazione al fuoco .....	p.	44
V.13.4.2. Resistenza al fuoco e compartimentazione.....	"	48
V.13.4.2.1. Copertura .....	"	49
V.13.4.2.2. Facciata semplice e curtain walling .....	"	50
V.13.4.2.3. Facciata a doppia pelle ventilata .....	"	53
V.13.4.2.4. Presenza di combustibili.....	"	57
V.13.4.3. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	59
V.13.5. Realizzazione di fasce di separazione.....	"	61
V.13.5.1. Caratteristiche .....	"	61
V.13.5.2. Geometria .....	"	62
V.13.6. Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco .....	"	63
V.13.7. Riferimenti .....	"	65
<b>CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP</b> .....	"	66
Contenuti della WebApp.....	"	66
Requisiti hardware e software.....	"	67
Attivazione della WebApp.....	"	67

## INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

# INQUADRAMENTO NORMATIVO

## 1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139<sup>1</sup>, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97<sup>2</sup> e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127<sup>3</sup>, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

<sup>1</sup> G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

<sup>2</sup> G.U. n. 144 del 23/06/2017.

<sup>3</sup> G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

## 2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»<sup>4</sup>.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Per le attività classificate B e C, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le A e le B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti

<sup>4</sup> G.U. n. 221 del 22/09/2011.



## GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

### A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

**Nota** – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

**Nota** – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza  $r_{offset}$ .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

**Nota** – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

## C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico ( $q_f$ )** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m<sup>2</sup>.
- **Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{fd}$ )** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.13, c. 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (D.M. 3/08/2015; G.1.15, c. 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8, c. 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista al-

## V.13. CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

### GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

#### V.13.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d'ambito degli *edifici civili* (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, ...) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;

**Nota** – Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell'edificio, ...

- c) evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, ...) in caso d'incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

**Nota** – La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d'ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, ...).

**Commento:** il campo di applicazione della RTV "*Chiusure d'ambito*" corrisponde a quello del D.M. 3 agosto 2015, limitatamente agli edifici civili, che sono regolati dalle RTV, mentre per gli ambiti di tipo industriale, che vengono trattati con la RTO, la V.13 potrà costituire un utile riferimento. Il campo di applicazione del D.M. 30 marzo 2022 è infatti riferito a specifici ambiti (le frontiere esterne dell'edificio), per i quali fornisce puntuali indicazioni, complementari a quelle previste nella RTO in quanto nelle RTV collegate tale aspetto non viene trattato.

Gli obiettivi corrispondono a quelli della Guida tecnica del 2013 e riguardano la limitazione dei danni agli edifici a seguito di coinvolgimento nell'incendio delle facciate e delle coperture. A tal fine sono stati valutati:

- requisiti di reazione al fuoco dei rivestimenti verticali e orizzontali;

- tipologie di realizzazione dalle facciate (semplici, a doppia parete, continue);
- condizioni geometriche e di ventilazione che possono favorire lo sviluppo dell'incendio verso l'alto ed in orizzontale;
- gocciolamento di parti ardenti con possibilità di coinvolgimento di porzioni ancora integre;
- possibile distacco di porzioni di facciata con pericolo per l'esodo degli occupanti;
- sicurezza delle squadre di soccorso.

Il Codice e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore.

Tuttavia il D.M. 30 marzo 2022 non comporta adeguamenti per le attività che al 7 luglio 2022 abbiano acquisito valutazioni di progetto o deroghe favorevoli, o che abbiano presentato la SCIA antincendio (artt. 3, 7 o 4, del D.P.R. n. 151/2011), e per quelle che siano state già progettate sulla base del Codice di prevenzione incendi, comprovate da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti (attività di categoria A).

### V.13.2. Definizioni

1. Chiusura d'ambito dell'edificio: frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale.

**Nota** – Sono ricomprese nella definizione anche frontiere esterne *interrate*, frontiere tra ambiti diversi dell'edificio (es. intercapedini, pozzi luce, ...) o frontiere tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d'aria.

**Nota** – Ai fini della presente RTV si impiega la locuzione *chiusura d'ambito* intendendo la *chiusura d'ambito dell'edificio*.

**Commento:** per chiusura d'ambito si deve intendere l'involucro esterno dell'edificio ovvero le facciate, i balconi, i porticati, le coperture e quindi tutte le parti che possono concorrere potenzialmente alla propagazione dell'incendio.

2. Copertura: insieme dei componenti che costituiscono la porzione di chiusura d'ambito sommitale dell'edificio, che formi un angolo  $\alpha \leq 45^\circ$  con il piano di riferimento.

**Commento:** la RTV "*Chiusure d'ambito*", a differenza della Guida tecnica del 2013, tratta anche i requisiti da richiedere alle coperture degli edifici. Se l'angolo della frontiera esterna rispetto all'orizzontamento è  $> 45^\circ$ , la stessa deve essere considerata e trattata come facciata.

3. Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella *copertura*.

**Nota** – Nella *facciata* sono compresi intradossi di porticati ed aggetti.

# CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

## Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
  - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
  - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
  - MOD. PIN 2-2023 SCIA
  - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
  - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
  - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
  - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
  - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
  - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
  - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
  - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
  - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
  - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
  - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
  - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
  - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
  - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
  - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
  - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
  - Richiesta omologazione estintori portatili
  - Rinnovo omologazione estintori portatili
  - Certificato di prova estintori portatili
  - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

### Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

### Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

